


Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva

LE CERTIFICAZIONI
LE DENUNCE OBBLIGATORIE

prof. Antonello Crisci
Professore Associato di Medicina Legale
26 ottobre 2008, ore 10,15

1

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA
DEL MEDICO

Il professionista sanitario **NON** ha una qualificazione giuridica unica ed universalmente valida.

Il medico, a seconda dell'attività svolta in concreto, può rientrare in una delle **3 figure** rilevanti per il diritto penale e per l'attività amministrativa da questi svolta:

- 1) pubblico ufficiale;
- 2) incaricato di pubblico servizio;
- 3) persona esercente un servizio di pubblica necessità.

DEFINIZIONI LEGALI

Art. 357 codice penale:
Nozione di pubblico ufficiale:

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi ».

WWW.SUNHOPE.IT

DEFINIZIONI LEGALI

Art. 358: Nozione di persona incaricata di pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»;

WWW.SUNHOPE.IT

DEFINIZIONI LEGALI

Art. 359: Persone esercenti un servizio di pubblica necessità:

«Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
- 2) *i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione ».*

WWW.SUNHOPE.IT

LA RESPONSABILITA' PENALE

ATTI PUBBLICI

Altro documento considerato prevalentemente un atto pubblico è

- la cartella clinica e pertanto ogni sua alterazione successiva all'acquisto di una definitività del suo contenuto, costituisce il reato di falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 cp).
- Sono altresì considerati atti pubblici il registro ospedaliero degli interventi operatori.
- il certificato di morte rilasciato dal sanitario delegato a questo specifico accertamento,
- il certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ha viceversa riconosciuto il carattere di certificazione amministrativa e non di atto pubblico alla ricetta del sanitario a rapporto convenzionale con il SSN

(Cass., SS.UU., 16 aprile 1988).

WWW.SUNHOPE.IT

IL CERTIFICATO MEDICO

Definizione

Il certificato medico può essere definito come una *«testimoniaza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può condurre all'affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla norma ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della società, aventi rilevanza giuridica o amministrativa»*

WWW.SUNHOPE.IT

7

IL CERTIFICATO MEDICO

Definizione

Si riconosce infatti al medico, nell'ambito della propria competenza, la potestà di certificare, intesa come potestà di rilasciare attestazioni scritte relative a fatti di natura tecnica, obiettivamente rilevati nell'esercizio professionale, di cui l'atto è destinato a provare la verità.

La potestà di certificare trae la sua origine nel possesso dell'abilitazione all'esercizio medico, tanto che il rilascio di certificazioni da parte di chi ne è privo integra la fattispecie di reato prevista

dall'art. 348 cp (esercizio abusivo di una professione).

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (2229 c.c.), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 200.000 a 1 milione.

IL CERTIFICATO MEDICO

Limiti della potestà di certificare

La potestà di certificare del medico va incontro a limiti di carattere oggettivo ed a limiti di carattere soggettivo.

I principali limiti oggettivi sono costituiti dal rispetto della verità (con le relative conseguenze giuspenalistiche) e dalla natura della condizione accertata, che deve *«essere di pertinenza medico-biologica e comunque apprezzabile in ordine alle peculiari competenze del medico»*.

I limiti soggettivi sono stati individuati nella tutela della riservatezza delle informazioni mediche che al paziente si riferiscono e nella volontà del paziente stesso, nel senso che *«il contenuto deve essere circoscritto a quanto il richiedente desidera appalesare»*.

IL CERTIFICATO MEDICO

Requisiti della regolare compilazione

Pur non essendovi esplicite previsioni normative in merito alle modalità di compilazione del certificato medico, la principale dottrina è concorde nell'indicare in alcuni requisiti, sia formali sia sostanziali, i criteri della regolare compilazione:

1) Requisiti sostanziali:

- a) completezza;
- b) chiarezza;
- c) veridicità.

2) Requisiti formali:

non costantemente richiesti sono l'utilizzo di particolari moduli prestampati e l'applicazione della marca ENPAM.

IL CERTIFICATO MEDICO

Requisiti sostanziali

A) completezza: il certificato medico deve riportare, pena la perdita o la riduzione della sua efficacia probatoria, il nome e la qualifica del certificante, le generalità del richiedente, l'oggetto dell'attestazione, la data ed il luogo del rilascio, la firma in calce.

Relativamente all'oggetto della certificazione, chi rilascia il certificato deve fare riferimento agli elementi obiettivi personalmente rilevati ed eventualmente a quelli sintomatologici riferiti dal richiedente; il certificato medico può inoltre contenere, ove espressamente richiesti dal richiedente o dalla natura del certificato, un giudizio interpretativo, corredato della *«descrizione delle prestazioni eseguite per giungere alla diretta percezione degli elementi diagnostici necessari»*, un giudizio prognostico ed una valutazione di carattere medicolegale dei predetti elementi;

IL CERTIFICATO MEDICO

Requisiti sostanziali

B) chiarezza: essa deve riguardare la grafia, la terminologia usata ed il significato della certificazione, che nella loro esattezza devono essere intelligibili sia per l'interprete tecnico sia per il paziente che il certificato ha richiesto. Inoltre, analogamente a quanto si ammette in tema di cartella clinica, il certificato medico deve essere privo di abrasioni e di correzioni tardive e non deve ingenerare dubbi né sull'estensore dell'attestazione né sul significato della medesima;

C) veridicità: essa è tutelata da precise norme giuridiche e deontologiche e deve riguardare la natura dei fatti oggetto della certificazione, in modo che vi sia *«conformità di quanto constatato obiettivamente dal medico con quanto da lui dichiarato per iscritto»*.

WWW.SUNHOPE.IT

12

IL CERTIFICATO MEDICO

Aspetti giuspenalistici

La natura giuridica del certificato medico e conseguentemente le fattispecie di reato previste dall'ordinamento penale variano in relazione alla qualificazione giuspenalistica soggettiva del medico autore del certificato.

Se il medico riveste la qualifica giuridica di esercente un servizio di pubblica necessità (di fatto il medico libero professionista), il certificato è giuridicamente inquadrabile come scrittura privata.

Ne deriva pertanto che in caso di non veridicità dei fatti attestati trova applicazione l'art. 481 cp, relativo alla «falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità».

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 100.000 a 1 milione.
2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

La non veridicità deve riguardare i fatti attestati, ossia «i dati obiettivi di diretta osservazione» e non il giudizio interpretativo (sia esso diagnostico, prognostico o di carattere medico-legale) che da essi se ne può trarre.

IL CERTIFICATO MEDICO

Aspetti giuspenalistici

In caso di falsità materiale del certificato ossia di non genuinità, intesa come divergenza tra autore apparente ed autore reale e come alterazione del documento dopo la sua formazione - rilasciato dal medico esercente un servizio di pubblica necessità - trova applicazione, se concorre lo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,

l'art. 485 cp, relativo alla «falsità in scrittura privata».

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Gli articoli 481 e 485 cp si applicano, in mancanza di specifiche disposizioni normative, anche nel caso di medico incaricato di pubblico servizio.

IL CERTIFICATO MEDICO

Aspetti giuspenalistici

I certificati rilasciati da medici qualificabili sotto il profilo giuspenalistico soggettivo come pubblici ufficiali possono integrare, in caso di non veridicità delle attestazioni riportate, il reato di cui

all'art. 480 cp, relativo alla «falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative».

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Per parte della giurisprudenza rivestono ad esempio la qualifica di pubblici ufficiali i medici ospedalieri nell'esercizio di «un'attività autoritativa o certificativa che, concorra, in modo immediato o accessorio, alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente, diretta alla realizzazione dei suoi fini istituzionali», i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, con le Unità Sanitarie Locali e con altri enti pubblici.

IL CERTIFICATO MEDICO

Aspetti giuspenalistici

E' inoltre importante ricordare che la falsità ideologica di cui agli articoli 480 e 481 cp presuppone il dolo, ossia la coscienza e la volontà della non veridicità «del documento, indipendentemente da qualsiasi animus nocendi et decipiendi, in quanto l'antigiuridicità del fatto deriva dalla semplice lesione della pubblica fede e non dall'offesa di altri beni pubblici o privati» e che il reato di falsità ideologica si consuma nel momento stesso in cui viene rilasciato il certificato che attesta fatti non corrispondenti al vero e non nel momento del suo utilizzo da parte del richiedente.

IL CERTIFICATO MEDICO

Aspetti giuspenalistici

Occorre distinguere dal certificato viziato da falso ideologico il certificato erroneo, ossia quel certificato in cui il medico può aver sbagliato in buona fede l'obiettività clinica, il giudizio diagnostico, quello prognostico o altre valutazioni di diversa natura.

L'erronea certificazione, pur non integrando le ipotesi di reato di falso ideologico o materiale, può tuttavia, al pari di ogni altra attività medica, dare luogo ad ipotesi di responsabilità professionale, trattandosi di «documenti scritti, non modificabili a parole e che non si possono smentire, quasi sempre sottoposti ad esame, a valutazione ed a critica» e che spesso costituiscono «anche un elemento di prova in ordine al modo di agire del medico».

WWW.SUNHOPE.IT

17

IL CERTIFICATO MEDICO

Aspetti giuspenalistici

Il cosiddetto certificato compiacente: con questo termine si fa in genere riferimento a certificazioni (tutt'altro che infrequenti) che tendono, attraverso il ricorso ad una terminologia volutamente imprecisa o criptica, a minimizzare o ipertroffare il quadro clinico del richiedente.

In realtà il termine di certificato compiacente non è altro che un eufemismo ormai invalso nell'uso ma non previsto dalla norma penale, in quanto la cosciente volontà di alterare, anche se in modo sfumato, la realtà dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità costituisce l'elemento psicologico alla base del reato di falsità ideologica.

WWW.SUNHOPE.IT

18

IL CERTIFICATO MEDICO

Aspetti giurispensivistici

I cosiddetti **certificati storici**, sono i certificati che fanno riferimento a condizioni biologiche non più attuali.

Il loro rilascio dovrebbe essere vincolato alla possibilità da parte del dichiarante di ricostruire i dati obiettivi mediante il ricorso ad altre forme di registrazione dei dati, quale ad esempio, per i medici di medicina generale, la scheda sanitaria individuale.

WWW.SUNHOPE.IT

19

IL CERTIFICATO MEDICO

Riflessi deontologici

Art. 22: Certificazione

Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.

Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.

WWW.SUNHOPE.IT

20

IL CERTIFICATO MEDICO

Riflessi deontologici

Art. 23: Cartella clinica

La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

WWW.SUNHOPE.IT

21

IL CERTIFICATO MEDICO

Riflessi deontologici

Art. 64: Compiti e funzioni medico-legali

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica.

Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita.

IL CERTIFICATO MEDICO

Riflessi deontologici

Art. 65: Visite fiscali

Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico: deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;

Non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.

In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante.

WWW.SUNHOPE.IT

23

LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI IN BASE ALL'OGGETTO

- 1) Certificati relativi alla maternità;
- 2) Certificati relativi all'ambito scolastico;
- 3) Certificati in ambito previdenziale ed assicurativo;
- 4) Certificati in tema di vaccinazioni obbligatorie;
- 5) Certificati in tema di polizia mortuaria;
- 6) Certificati di idoneità;
- 7) Certificati relativi alla circolazione stradale;
- 8) Certificato relativo alla proposta di trattamento sanitario obbligatorio;
- 9) Certificato di esclusione di malattie veneree;
- 10) Certificati patrimoniali.

WWW.SUNHOPE.IT

24

**LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI IN
BASE ALL'OGGETTO**

Certificati relativi alla maternità;

1. il certificato di gravidanza;
2. i certificati rilasciati dai medici che intervengono nell'iter amministrativo ed operativo in tema di interruzione volontaria di gravidanza;
3. il certificato di assistenza al parto;
4. il certificato relativo all'accertamento di condizioni che danno diritto all'astensione anticipata dal lavoro durante la gravidanza;
5. il certificato di malattia del bambino figlio di madre lavoratrice.

WWW.SUNHOPE.IT

25

**LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI
IN BASE ALL'OGGETTO**

Certificati relativi all'ambito scolastico;

1. **certificato di proposta di esonero dalle lezioni di educazione fisica;**
2. **il certificato di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica dell'alunno.**

WWW.SUNHOPE.IT

26

**LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI
IN BASE ALL'OGGETTO**

Certificati in ambito previdenziale ed assicurativo;

1. il certificato di malattia per i lavoratori dipendenti;
2. il certificato in tema di invalidità civile;
3. il certificato in tema di invalidità pensionabile;
4. il certificato in tema di infortunistica del lavoro;
5. il certificato di esenzione dal ticket;
6. il certificato di riacquisita capacità lavorativa per l'indennità di disoccupazione;
7. i certificati in tema di assicurazione privata.

**LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI
IN BASE ALL'OGGETTO**

Certificati in tema di vaccinazioni obbligatorie;

1. certificato di subita vaccinazione obbligatoria;
2. certificato di esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie;

WWW.SUNHOPE.IT

28

**LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI
IN BASE ALL'OGGETTO**

Certificati in tema di polizia mortuaria;

1. il certificato necroscopico;
2. il certificato relativo alla cremazione;
3. il certificato relativo alla imbalsamazione del cadavere.

WWW.SUNHOPE.IT

29

**LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI IN BASE
ALL'OGGETTO**

Certificati di idoneità;

1. al lavoro;
2. alla guida di autoveicoli o di imbarcazioni o navi da diporto;
3. all'attività di volo da diporto o sportivo;
4. all'uso di armi da fuoco;
5. alla conduzione di caldaie generatrici di vapore;
6. all'impiego di gas tossici;
7. alla manipolazione di alimenti;
8. alla pratica sportiva agonistica e non agonistica;
9. certificati per l'invio a colonie, soggiorni, campeggi per adolescenti;
10. certificato di sana e robusta costituzione;
11. certificato per la cessione del quinto dello stipendio o del salario.

LA CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI IN BASE ALL'OGGETTO

Certificati relativi alla circolazione stradale;

- 1. il certificato relativo all'accertamento delle condizioni biologiche che danno diritto all'esenzione dall'obbligo di indossare cinture di sicurezza**
- 2. il certificato relativo all'accertamento dei requisiti per il rilascio del contrassegno da apporre ai veicoli di invalidi.**

WWW.SUNHOPE.IT

31

CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI SECONDO LA LORO OBBLIGATORIETA'

- **CERTIFICATI OBBLIGATORI**
- **CERTIFICATI FACOLTATIVI**

Nella legislazione vigente esistono certificati obbligatori, che il medico ha l'obbligo di stendere in ottemperanza a cogenti norme (come il certificato di assistenza al parto, il certificato di infortunio sul lavoro, ecc.) e vi sono certificati che il cittadino ha l'obbligo di esibire alla competente autorità per l'esercizio di un proprio diritto o legittimo interesse (certificato di idoneità alla guida, di sana e robusta costituzione, etc). In campo medico-legale è costante l'indirizzo a ritenere che *il medico non può e non deve esimersi dal rilasciare i certificati medici che gli vengono richiesti dal paziente, anche per i certificati c.d. facoltativi, per i quali non esiste norma di legge che ne pone l'obbligo.*

WWW.SUNHOPE.IT

32

DENUNCE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE PER IL MEDICO

L'obbligo delle denunce si inquadra nella categoria degli atti con i quali il privato, operando in collaborazione con l'amministrazione pubblica, segnala circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri d'ufficio di quest'ultima, che si manifesta attraverso l'emaneazione di successivi atti amministrativi (DE ROBERTO, 1964).

Possiamo così classificare le denunce e segnalazioni obbligatorie:

- DENUNCE E SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' SANITARIA
- DENUNCE E SEGNALAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- DENUNCE E SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

WWW.SUNHOPE.IT

33

DENUNCE OBBLIGATORIE ALL'AUTORITA' SANITARIA

- DENUNCIA DEI CASI DI PERNICIOSA MALARICA
- DENUNCIA DEI CASI DI TRACOMA
- DENUNCIA DEI CASI DI PELLAGRA
- DENUNCIA DI INTOSSICAZIONI DA PESTICIDI
- DENUNCIA DEGLI EFFETTI TOSSICI E SECONDARI DEI FARMACI
- DENUNCIA DI AVVELENAMENTO ALIMENTARE
- DENUNCIA DEGLI EPISODI DI TOSSINFESTAZIONE ALIMENTARE
- DENUNCIA DELLA NASCITA DI INFANTI DEFORMI
- DENUNCIA DEGLI APPARECCHI RADIOLOGICI
- DENUNCIA DEGLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA
- DENUNCIA DELLE LESIONI DA CUI SIA DERIVATA O POSSA DERIVARE UNA "INABILITA' AL LAVORO PARZIALE DI CARATTERE PERMANENTE
- DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
- DENUNCIA DI MALATTIE VENEREE
- DENUNCIA DEI CASI DI INTOSSICAZIONE DA ANTIPARASSITARI
- DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE
- DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE IN SOGGETTI TRATTATI CON RADIONUCLIDI

WWW.SUNHOPE.IT

34

NOTIFICHE OBBLIGATORIE ALL'AUTORITA' SANITARIA

- **NOTIFICA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE**

La denuncia di tali patologie, già prevista dal T.U. delle leggi sanitarie (art. 254) comporta per il medico l'obbligo immediato di segnalare al competente Dipartimento di Medicina Preventiva ed Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari ogni caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo. Esiste una elencazione specifica di malattie infettive e diffuse per le quali è stata fatta una divisione in 5 classi in base alla gravità clinica, alla letalità, alla frequenza, alla profilassi, alla terapia ed, infine, alla prevenzione e difesa sul territorio nazionale ed internazionale.

- **NOTIFICA DEI CASI DI AIDS**

La notifica deve avere come oggetto i soli casi di malattia conclamata ed accertata, secondo i criteri indicati dall'OMS, mentre i soggetti che risultino sieropositivi devono essere indirizzati presso i centri di riferimento regionale.

WWW.SUNHOPE.IT

35

SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE ALL'AUTORITA' SANITARIA

- SEGNALAZIONE DI NEONATO IMMATURO
- SEGNALAZIONE DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
- SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

WWW.SUNHOPE.IT

36

**DENUNCE OBBLIGATORIE
ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

- **DICHIARAZIONE DI NASCITA**

I dichiaranti devono esibire all'atto della dichiarazione il certificato sanitario di assistenza al parto. Deve essere fatta all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni immediatamente successivi alla nascita, da parte del padre, della madre o di un procuratore speciale; in mancanza di questi, dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto.

- **DICHIARAZIONE ED AVVISO DI MORTE**

Deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile da uno dei coniugi o persona convivente con il defunto o da un loro delegato. In caso di morte in ospedale, il direttore (direttore sanitario) o chi ne è delegato deve trasmettere avviso di morte all'autorità competente.

WWW.SUNHOPE.IT

37

**DENUNCE OBBLIGATORIE ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA**

- **REFERTO**

- **DENUNCIA DI REATO**

WWW.SUNHOPE.IT

38